

IMU 2016



ALIQUOTA NON APPLICATA - ABITAZIONE PRINCIPALE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ALIQUOTA NON APPLICATA - ANZIANI, DISABILI, ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Unità immobiliare adibita ad abitazione, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9, con relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, nonché per l'unità immobiliare adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, pensionati nel paese di residenza, a condizione che le stesse non risultino locat.

ALIQUOTA 0,40%-DETRAZIONE € 200,00 -ABITAZIONI PRINCIPALI CAT. A1-A8-A9

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, delle categorie catastali A1-A8-A9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ALIQUOTA 0,40% NESSUNA DETRAZIONE - ABITAZIONI LOCATE ART.5, COMMA 1 DELLA LEGGE 431/1998

Unità immobiliari locat ad uso abitativo (escluse le pertinenze) da privati per soddisfare, su indicazione del Comune, esigenze sociali abitative di natura transitoria, ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge 431/1998. (art. 13 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria).

ALIQUOTA 0,50 % - RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU - PARENTI LINEA RETTA 1° GRADO

Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza.

NOVITA' RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% IMU applicabile sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza situata nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato (SCRITTO o VERBALE) presso l'Agenzia delle Entrate.

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentare entro giugno dell'anno successivo.

Nota bene: qualora le disposizioni sopra menzionate non siano rispettate non opera la riduzione della base imponibile.

ALIQUOTA 0,70 % - RIDUZIONE DEL 25% DELL'IMPOSTA ACCORDI TERRITORIALI ATTUATIVI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 431/1998

Unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le relative pertinenze) locat a titolo di abitazione principale con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 (art. 11 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria).

ALIQUOTA 0,76 % DETRAZIONE NESSUNA

Tutte le altre fattispecie imponibili (capannoni, negozi, terreni edificabili, magazzini,...)

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locat/uso gratuito, per usufruire della presente aliquota, è necessaria la presentazione da parte del contribuente di idonea autocertificazione su modello predisposto dal Servizio Tributi entro i termini di scadenza del versamento della rata di saldo (16 Dicembre 2016).

ALIQUOTA 0,86 % DETRAZIONE NESSUNA

Unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte o tenute a disposizione.

BASE IMPONIBILE RENDITA CATASTALE aumentata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti					
da A1 a A9	C2 – C6 – C7	A 10 e D5	da B1 a B8 e C3 – C4	C1	Da D1 a D12 (tranne D5)
Per 160	Per 160	Per 80	Per 140	Per 55	Per 65

MODALITA' DI PAGAMENTO - Modello F24 indicando il codice catastale del Comune di <u>VALMADRERA L634</u>							
3912	3913	3914	3916	3918	3925	3923	3924
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COMUNE	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE COMUNE	TERRENI COMUNE	AREE FABBRICABILI COMUNE	ALTRI FABBRICATI COMUNE	ALTRI FABBRICATI (Cat D) STATO	INTERESSI COMUNE	SANZIONI COMUNE

1° RATA entro il <u>16 giugno 2016</u>	Acconto pari al 50% dell'imposta calcolata con l'aliquota in vigore per l'anno 2016
2° RATA entro il <u>16 dicembre 2016</u>	Saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno .
<p>In caso di versamenti tardivi è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.</p> <p>Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a €. 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.</p> <p>L'importo annuo minimo è pari a € 12,00.</p>	

NOVITA' - RIEPILOGO

REGISTRAZIONE CONTRATTO USO GRATUITO

Viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le **unità immobiliari** - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - **concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza**, sulla base dei seguenti requisiti:

- **il comodante deve risiedere nello stesso Comune;**
- **il comodante non deve possedere altri immobili in Italia** ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- **il comodato deve essere registrato.** Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU da presentare entro il 30/06/2017.

CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, viene prevista **l'esclusione** dall'imposta sugli immobili **non solo per l'abitazione principale e relative pertinenze immobiliari** classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, c/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso **ma anche per la casa coniugale assegnata al coniuge** a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" (che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluenza la quota di possesso;

COOPERATIVE EDILIZIE

L'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

TERRENI AGRICOLI

L'IMU non si applica ai terreni agricoli.

CANONE CONCORDATO

Si dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.